



Le nuove regole europee in materia di definizione di default

Roma, 5 giugno 2019
Confindustria

Ufficio Crediti e Sviluppo

Principali riferimenti regolamentari

Art. 178 Default di un debitore Capital Requirement Regulation (CRR)

EBA/RTS/2016/06

Standard tecnici regolamentari sulla soglia di materialità per le obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

EBA/GL/2016/07

Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

Entrata in vigore non oltre il 1 gennaio 2021

Regolamento delegato CE n. 171/2018

Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Regolamento BCE n. 1845/2018
Esercizio della discrezionalità relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) del 575/2013

per le banche significative

Documento in Consultazione di Banca d'Italia
Attuazione del Regolamento Delegato n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e degli orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento 575/2013

per tutte le altre banche

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

1 Eventi che determinano un default

Criteri di entrata

Ai sensi dell'art. 178, comma 1 della CRR si considera **intervenuto un default**, quando si verificano **entrambi o uno** dei seguenti eventi:

- **Inadempienza probabile:** la banca ritiene improbabile che senza escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alle obbligazioni verso l'ente, l'impresa madre o una delle sue filiazioni;
- **Arretrati da oltre 90 giorni:** il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione creditizia rilevante verso la banca, l'impresa madre o una delle sue filiazioni.

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 **Soglia di materialità**
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

- ❖ Ai sensi dell'art. 178, comma 2, lettera d) della CRR:

*«la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto ad un **soglia fissata** dalle autorità competenti. Tale soglia riflette il livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole».*

- ❖ La **Commissione** con il Regolamento delegato 171/2018 ha adottato le norme tecniche di regolazione dell'EBA* **definendo le componenti della soglia di rilevanza** dell'importo dell'esposizione creditizia in arretrato.
- ❖ Esse si distinguono in:
 - **componente assoluta:** importo massimo delle esposizioni in arretrato;
 - **componente relativa:** rapporto tra l'esposizione creditizia in arretrato e tutte le esposizioni verso lo stesso debitore.
- ❖ E sono determinate differentemente a seconda se l'esposizione riguarda rispettivamente la **clientela al dettaglio** e la **clientela imprese**

*EBA/RTS/2016/06 del 28/09/2016 «Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under article 178 of Regulation (EU) n. 575/2013»

- ❖ L'art. 147 della CRR individua le seguenti classi di esposizioni: a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; b) esposizioni verso enti; c) **esposizioni verso imprese**; d) **esposizioni al dettaglio**; e) esposizioni in strumenti di capitale; f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione; g) altre attività diverse dai crediti.
- ❖ Rientrano tra le «**esposizioni al dettaglio**», le esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
 - i. esposizioni **verso una o più persone fisiche**;
 - ii. esposizioni **verso una PMI a condizione**, in questo caso, che **l'importo totale dovuto alla banca non superi 1 milione di euro**.
- ❖ Le **esposizioni verso imprese** sono quelle non classificate nelle altre 6 categorie previste all'art. 147 della CRR.

2 Valutazione e componenti della soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato

Regolamento
Commissione
171/2018

Soglia - Esposizioni al dettaglio:

- **componente assoluta: non superiore a 100 euro**
- **componente relativa:** fissata all'**1%**. Le Autorità competenti possono individuare un livello differente e al massimo pari a 2,5%, quando l'1% non è ritenuto adeguato ad un livello ragionevole di rischio.

Entrambe le componenti sono calcolate in riferimento alla **singola linea di credito** concessa al debitore.

Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.

Soglia - Esposizioni diverse da quelle al dettaglio:

- **componente assoluta: non superiore a 500 euro**
- **componente relativa:** fissata all'**1%**. Le Autorità competenti possono individuare un livello differente e al massimo pari a 2,5%, quando l'1% non è ritenuto adeguato ad un livello ragionevole di rischio.
- Entrambe le componenti sono calcolate prendendo a riferimento tutte le esposizioni del cliente verso la banca e verso le altre banche o intermediari finanziari del gruppo di appartenenza della banca.

Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.

3 Valutazione e componenti della soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato

Regolamento
BCE
n. 1845
21/11/18

- ❖ La **BCE** ha esercitato la discrezionalità nell'adozione delle soglie per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato, adottando il Regolamento (UE) n. 1845/2018.
- ❖ Il Regolamento si applica esclusivamente alle banche classificate come **significant** (che, in Italia, rappresentano quasi l'80% in termini di totale attivo al 31/12/2017).
- ❖ La rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato si valuta con riferimento alle seguenti due componenti:
 - **componente assoluta** pari a:
 - **100 euro per le esposizioni al dettaglio**
 - **500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio**
 - **componente relativa**: fissata all'**1%**
- ❖ Si presume in default l'esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre **90 giorni consecutivi**.
- ❖ Le banche «significant» devono applicare la soglia **al più tardi entro il 31 dicembre 2020** e notificare alla BCE, prima del 1° giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare la soglia.


Soglie di materialità

Finanziamento rateale per acquisto macchinario: 15.000 €

Rata del finanziamento: > 250€

Soglia di rilevanza:

- **Componente assoluta: 500 €**
- **Componente relativa***: $1\% \times 15.000 = 150 \text{ €}$



Per non essere classificato in default è necessario non superare la soglia di rilevanza dell'arretrato, sia con riferimento alla componente assoluta (500 euro) che alla componente relativa (1% dell'esposizione complessiva verso al banca), per oltre 90 giorni consecutivi

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due***
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

I giorni di arretrato si calcolano a partire **dal giorno successivo alla data in cui l'arretrato** – costituito da capitale, interessi e commissioni – **supera la soglia di rilevanza.**

- ❖ **Modifica al programma dei pagamenti prevista dal contratto:** il conteggio dei giorni di arretrato si basa sul nuovo programma;
- ❖ **Rimborso dell'obbligazione sospeso ex lege:** il conteggio dei giorni di arretrato è sospeso durante tale lasso di tempo;
- ❖ **Rimborso dell'obbligazione oggetto di controversia:** il conteggio dei giorni di arretrato, a determinate condizioni, è sospeso sino alla soluzione della controversia;
- ❖ **Fusione/acquisizione:** il conteggio dei giorni di arretrato decorre a partire dal momento in cui una diversa persona fisica o giuridica sia obbligata a pagare l'obbligazione.
- ❖ **Situazione tecnica di arretrato** (errore di sistema, errori manuali nelle procedure, tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento): l'esposizione in arretrato da oltre 90 giorni non è classificata in default

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione**
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

4

Compensazione

EBA/GL/2016/07
Orientamenti



- ❖ Diversamente dal passato, **la banca classifica in default il debitore anche se quest'ultimo presenta margini ancora disponibili su sue altre linee di credito.** Tali importi non potranno più essere utilizzati per compensare gli inadempimenti in essere su altre sue posizioni.

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)**
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

Ai sensi dell'art. 178, comma 1 della CRR si considera **intervenuto un default**, quando si verificano **entrambi o uno** dei seguenti eventi:

- **Inadempienza probabile:** la banca ritiene improbabile che senza escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alle obbligazioni verso l'ente, l'impresa madre o una delle sue filiazioni;
- **Arretrati da oltre 90 giorni:** il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione creditizia rilevante verso la banca, l'impresa madre o una delle sue filiazioni.

Unlikely To Pay (UTP)

L'EBA fornisce alla banca un elenco non esaustivo di elementi indicativi del probabile inadempimento:

5 Indicazione del probabile inadempimento

EBA/GL/2016/07
Orientamenti

- ❖ **stato di sofferenza o incaglio:** l'interesse connesso alle obbligazioni creditizie non è iscritto nel conto economico della banca (peggioramento qualità creditizia);
- ❖ **rettifiche specifiche di valore sui crediti:** risultato di un significativo peggioramento del merito di credito (perdite rilevate nel conto economico per gli strumenti valutati al valore equo e perdite derivanti da eventi presenti o passati);
- ❖ **cessione dell'obbligazione creditizia** (rilevanza della perdita): la cessione deve essere correlata al rischio di credito (la banca cede le obbligazioni creditizie a causa della diminuzione della loro qualità creditizia, rilevando una perdita). La soglia per considerare significativa la perdita economica è fissata al 5 % dell'esposizione totale;
- ❖ **ristrutturazione onerosa:** concessioni nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell'onorare i propri impegni finanziari (forbearance). Il debitore dovrebbe essere classificato in stato di default quando le relative misure di forbearance implicano una ridotta obbligazione finanziaria (una remissione del debito o un differimento dei pagamenti) per un ammontare superiore alla soglia dell'1 %;
- ❖ **fallimento;**
- ❖ **altre indicazioni:** informazioni disponibili in possesso delle banche (ad esempio, fonti di reddito insufficiente per pagare le rate; dubbi sulla capacità di generare flussi cassa sufficienti; aumento significativo leva finanziaria; etc).

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis**
- 7 Effetto Contagio
- 8 Misure di tolleranza

Criteri per ritorno in bonis

EBA/GL/2016/07
Orientamenti

L'EBA detta alcuni criteri per la classificazione di una esposizione ad uno stato di non default, tra i quali:


- sono trascorsi almeno **tre mesi** dal momento in cui non ci siano più le condizioni determinanti lo stato di default;
- verifica e valutazione positiva del comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante i tre mesi;
- trascorsi tre mesi, l'esposizione esce dal default se la banca è soddisfatta del miglioramento, effettivo e permanente, della qualità creditizia del debitore.

Ritorno in bonis

Finanziamento rateale per acquisto macchinario: 15.000 €

Rata del finanziamento: > 250€

Arretrato di pagamento: > 500 €



Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio**
- 8 Misure di tolleranza

Effetto contagio

7

EBA/GL/2016/07
Orientamenti

- ❖ Nell'ambito dell'applicazione dello stato di default, le banche specificano regole dettagliate per l'**effetto contagio**, nelle loro politiche e procedure interne, nel caso di «clienti connessi»

Clienti connessi (art. 4, comma 1, punto 39, CRR): *due o più persone fisiche o giuridiche unite sotto il profilo del rischio (una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre) oppure interconnesse (se una si trova in difficoltà finanziarie anche l'altra incontra difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti).*

- ❖ In assenza di criteri determinati dalla banca, la stessa dovrebbe valutare l'estensione del **default del debitore**, facente parte di un gruppo di clienti connessi, **a tutti gli altri clienti connessi**;
- ❖ Nel caso di **esposizione al dettaglio «congiunta»** nei confronti di due o più debitori e di applicazione della definizione di default a livello di debitore, **il «contagio» di un debitore non dovrebbe automaticamente estendersi alle obbligazioni congiunte dello stesso** che andrebbero valutate caso per caso.
- ❖ Si presume, invece, **automaticamente** lo stato di default dell'esposizione creditizia al dettaglio congiunta tra più debitori, solo **nel caso in cui tutti i debitori siano singolarmente in stato di default.**

Principali aspetti oggetto di modifica

Applicazione
della
definizione di
"default"
secondo le
nuove regole:

Concetti chiave

- 1 Definizione di default nella CRR
- 2 Soglia di materialità
- 3 Conteggio dei giorni di *past due*
- 4 Compensazione
- 5 Unlikely To Pay (UTP)
- 6 Ritorno in bonis
- 7 Effetto Contagio
- 8 **Misure di tolleranza**

Misure di tolleranza (forbearance):

Regolamento di esecuzione
CE n. 227/2015

- ❖ Le misure di **forbearance** consistono in concessioni nei confronti di un debitore che **si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà** a rispettare i propri impegni finanziari («difficoltà finanziarie»).
- ❖ Le esposizioni oggetto di «concessioni» sono caratterizzate da:
 - a) **una modifica dei termini e delle condizioni contrattuali**
 - b) **il rifinanziamento totale o parziale del debito**
- ❖ **Lo stato di difficoltà finanziaria** del debitore **si presume** quando il rapporto oggetto di concessione presenta **importi scaduti da più di 30 giorni** (senza essere considerato Non performing) **almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione**, o li avrebbe presentati nel caso in cui non fosse stata concessa la misura.
- ❖ Le esposizioni oggetto di *forbearance* possono essere distinte in:
 - **Esposizioni *Performing Forborne***: nell'ambito del credito in bonis, ma la concessione è dovuta ad una difficoltà del debitore;
 - **Esposizioni *Non performing Forborne***: nell'ambito del credito deteriorato

8 Criteri di uscita dalla forbearance:

Regolamento di esecuzione
CE n. 227/2015
Allegato V

Esposizioni deteriorate in forbearance (non-performing forborne)
Par. 157

Le esposizioni **non performing** a cui sono applicate **misure di forbearance** cessano di essere considerate **non performing (diventando performing forborne)** quando sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la forbearance **non** determina una **riduzione di valore o uno stato di default**;
- b) è trascorso **almeno un anno** dall'applicazione della forbearance (**cure period**);
- c) **assenza di importi scaduti** e nessuna preoccupazione sulla capacità di rimborso del debitore (regolarizzazione importi scaduti).

Esposizioni forbearance (performing forborne)
Par.176

Le esposizioni **performing forborne** diventano **performing** quando sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) contratto considerato **in bonis**
- b) è trascorso un **periodo di prova di almeno 2 anni** dalla data alla quale l'esposizione oggetto è stata considerata in bonis («probation period»)
- c) **Pagamenti regolari** di ammontare «più che insignificante» per la maggior parte del probation period.
- d) **Assenza di importi scaduti >30 gg.** alla fine «probation period»

Grazie per l'attenzione!
cr@abi.it